

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.
Oneri per altre coperture

ALLEGATO 24

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
	2009	2008	
Onere per il trasferimento alla Gestione dei coltivatori diretti mezzadri e coloni dell'eccedenza annua del contributo dello Stato a copertura degli assegni familiari ai CD-CM - art.28, comma 2, legge n. 88/1989	36.483.641,60	36.122.008,22	361.633,38
Onere per la copertura dell'anzianità assicurativa riconosciuta nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile - art. 22, della legge n.658/1967	1.058.737,00	1.058.737,00	0,00
Onere per la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro prestati in Libia di cui all'art.4 del D.L.n.103/1991 convertito nella legge n. 166/1991	1.632.190,80	1.096.530,91	535.659,89
Onere derivante dalla prosecuzione volontaria per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili - art. 2, comma 1, del D.I. del 21 maggio 1998	19.984,32	32.472,09	-12.487,77
Onere per la copertura assicurativa delle giornate attribuite ai lavoratori agricoli a tempo determinato per effetto dell'art.21, comma 6, della legge n. 223 del 1991	463.751,47	46.449.401,23	-45.985.649,76
Oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni di vecchiaia con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste: - ai sensi dell'art 77 della legge n. 448/1998 - ai sensi dell'art.72 della legge n. 388/2000	31.667.983,00 100.823.599,00	31.529.743,00 98.928.933,00	138.240,00 1.894.666,00
Onere per la copertura dei compensi ai componenti del Comitato amministratore della gestione ai sensi dell'art.2, comma 26, della legge n.335/1995-Art.58, comma 6, della legge n. 144/1999	25.823,00	25.823,00	0,00
Onere per il personale delle Ferrovie dello Stato spa trasferito all'INPS - Art.43, comma 5, della legge n. 488/1999	10.329.137,98	10.329.137,98	0,00
Onere per il concorso alla copertura assicurativa dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi del D.Lgs. n.564/1996 e dei lavoratori iscritti alla Gestione art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 - Art.69, comma 9, della legge n.388/2000	13.944.336,00	13.944.336,00	0,00
Onere per i costi di gestione connessi con l'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili per periodi a partire dal 1° luglio 2001	478.445,52	562.830,00	-84.384,48
a riportare.....	196.927.629,69	240.079.952,43	-43.152.322,74

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.
Oneri per altre coperture

segue ALLEGATO 24

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2008	VARIAZIONI
riporto.....	196.927.629,69	240.079.952,43	-43.152.322,74
Oneri per i costi di gestione connessi con l'indennità e sussidi speciali ai lavoratori beneficiari delle azioni di inserimento e reinserimento lavorativo realizzate a livello territoriale	1.864,80	28.154,35	-26.289,55
Oneri di gestione connessi con i sussidi corrisposti ai lavoratori che aderiscono a specifici piani di inserimento e reinserimento lavorativo destinatari del programma P.A.R.I.	13.545,70	13.736,65	-190,95
Oneri derivanti dalla modifiche alla perequazione automatica dei trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale di cui all'art.69, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000	4.287.516,27	3.381.579,44	905.936,83
Oneri derivante dai canoni di affitto degli stabili adibiti ad uffici, già proprietà, trasferiti al " Fip - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso "ai sensi dell'art. 4 del D.L.n.351/2001 convertito nella legge n. 410/2001	30.801.085,29	30.047.391,51	753.693,78
Oneri derivante dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile di cui all'art.10 della legge n.248/2005	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00
Oneri per la copertura delle minori entrate contributive delle Gestioni previdenziali di cui all'art. 11 - quaterdecies, comma 6, della legge n.248/2005	200.000,00	200.000,00	0,00
Oneri derivante dal trasferimento al Fondo Speciale di previdenza per gli sportivi a copertura dei relativi oneri - Art.28, comma 3, del D.L.n.159/2007 convertito nella legge 222/2007	11.300.000,00	5.400.000,00	5.900.000,00
Oneri per mancato gettito contributivo derivante dalla sospensione dagli aumenti dell'aliquota del settore agricolo di cui all'art.3, comma 1 e 2, del DLgs n.146/1997-Art.1, comma 1, della legge n.81/2006	24.723.071,07	97.000.000,00	-72.276.928,93
Oneri per la copertura delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni al settore agricolo di cui all'art. 4, commi 21,22 e 23, della legge 350/2003 - Art.1, comma 1086, della legge n.296/2006	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
Oneri per la copertura assicurativa nel F.P.L.D. a favore dei perseguitati politici e razziali art.5, della legge n. 96/1955	0,00	19.369,51	-19.369,51
TOTALE ALLEGATO 24	303.654.712,82	411.570.183,89	-107.915.471,07

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009						CONSUNTIVO	VARIAZIONI
	TRATTAMENTI PENSIONISTICI	MANTENIMENTO DEL SALARIO	TRATTAMENTI DI FAMIGLIA	TRATTAMENTI DI ONERI PREV.	TRATTAMENTI DIVERSI	TOTALE	2008	
Eliminazione dei residui attivi per accertata irrecuperabilità:								
Verso aziende per il contributo a copertura degli oneri per pensionamenti anticipati:								
- riscossi tramite D.M.	36.894,15					36.894,15	20.937,97	15.956,18
- art.29 della legge n.223/1991						0,00	33.814,65	-33.814,65
- art.10 della legge n.451/1994						0,00	150.112,40	-150.112,40
Verso il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali:								
- legge n. 647/1996 (Art. 1 c. 5 D.L. 696/1994)	312.061,72					312.061,72		
- legge n. 30/1998 (art. 8 c. 8 D.L. 457/1997)	2.604.514,61					2.604.514,61		
Verso lo Stato:								
- art.9 della legge n.160/1989						0,00	363.288,07	-363.288,07
- art. 3, comma 3, della legge 550/1995						0,00	782.378.308,12	-782.378.308,12
- art. 5 del D.L.n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989		25.822.845,00				25.822.845,00		25.822.845,00
Verso aziende per i contributi a copertura delle prestazioni riscossi tramite:								
-la procedura DI riscossione tramite D.M.		14.276.772,02		6.538,42		14.283.310,44	7.388.729,88	6.894.580,56
- la procedura diretta lavoratori agricoli				73,56		73,56	0,00	73,56
-la procedura di riscossione diretta del contributo dovuto per il finanziamento dell'indennità di mobilità								
- art 5, comma 4, della legge n.223/1991		3.759.380,92				3.759.380,92	466.116,36	3.293.264,56
-la procedura di riscossione diretta del contributo dovuto dalle aziende per gli oneri eccedenti la mobilità ordinaria - art.4, comma 27, della legge 608/1996 e successive disposizioni integrative						0,00	12.421,00	-12.421,00
-Per prestazioni da recuperare	42.965.996,22	1.144.627,81	40.722,73			44.151.346,76	121.058.973,93	-76.907.627,17
TOTALE ALLEGATO 25	45.919.466,70	45.003.625,75	40.722,73	6.611,98	0,00	90.970.427,16	911.872.702,38	-823.818.851,55

ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO

ALLEGATO 26

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
	2009	2008	
Assegnazione al Fondo di accantonamento delle somme da utilizzare negli esercizi successivi per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'art.3, comma 14, della legge n. 448 del 1998	78.447.781,95	70.746.231,54	7.701.550,41
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e paternità di cui alla legge n. 53 del 2000	20.821.207,31	21.400.687,20	-579.479,89
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per l'assistenza dei portatori di handicap ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n.388/2000	0,00	749.844,61	-749.844,61
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi dell'art.71 della legge n.388/2000 e dell'art.8 del D.L.gs n.42/2006	136.368.948,82	163.972.985,61	-27.604.036,79
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dai trattamenti di integrazione salariale ordinaria ai lavoratori delle aziende industriali dell'indotto automobilistico di cui all'art.1, comma 146, della legge n.311/2004	19.920.340,00	19.764.871,00	155.469,00
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato (Fondo dell'Occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dai trattamenti per il mantenimento del salario:			
-art.1, comma 86, della legge n.247/2007	2.037.690,10	20.229.766,47	-18.192.076,37
-art.1, comma 135, della legge n.311/2004	0,00	152.764.306,58	-152.764.306,58
-art.1bis, comma 1, della legge n.294/2004 e successive modificazioni	27.868.680,93	146.112.221,63	-118.243.540,70
-art.1, comma 1, della legge n.294/2004 e successive modificazioni	0,00	31.615.654,08	-31.615.654,08
-art.1, comma 1 2 e 5, della legge n.172/2002 e successive modificazioni	0,00	3.736.047,16	-3.736.047,16
-art.2, comma 521, della legge n.244/2007 e successive modificazioni	236.016.553,07	38.691.640,51	197.324.912,56
indennità una tantum a favore dei lavoratori somministrati . D.D. n. 57 del 1° Luglio 2009	11.329.650,00	0,00	11.329.650,00
a riportare.....	532.810.852,18	669.784.256,39	-136.973.404,21

segue ALLEGATO 26

ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
	2009	2008	
riporto.....	532.810.852,18	669.784.256,39	-136.973.404,21
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato (Fondo dell'Occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni: -art.6, comma 4, della legge n.608/1996	0,00	20.658.276,00	-20.658.276,00
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dall'incremento della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici in favore dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'art.38, comma 9, della legge n.289/2002	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri pensionistici derivanti dalla ricostruzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro in Albania ai sensi dell'art. 1, comma 1164, della legge n. 296/2006	2.771.283,59	2.800.000,00	-28.716,41
Assegnazione al Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per pensioni di reversibilità a soggetti inabili di cui all'Art. 46, del D.L. n. 248/2007 convertito nella legge n. 31/2008	6.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00
Assegnazione al Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati dei lavoratori beneficiari degli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.I. n. 375/2003 - Art. 3, comma 18 del D.L. n. 203/2005 convertito nella legge n. 248/2005	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per il pensionamento anticipato ai sensi dell'art.8 della legge n.451/1994	81.911.563,29	72.322.289,69	9.589.273,60
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato (Fondo dell'Occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri pensionistici: - art. 4, comma 27 della legge n. 608/1996	0,00	9.845.503,45	-9.845.503,45
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno di maternità da parte dei Comuni di cui all'art.66 della legge n.448/1998 e successive disposizioni	0,00	103.647,13	-103.647,13
a riportare.....	713.993.699,06	870.513.972,66	-156.520.273,60

segue ALLEGATO 26

ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
	2009	2008	
riporto.....	713.993.699,06	870.513.972,66	-156.520.273,60
Assegnazione al Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dagli interventi e misure agevolative in materia di riscatto del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi ai fini pensionistici di cui all'art. 5, comma 8 del D.L. n. 81/2007 convertito nella legge n. 127/2007	234.000.000,00	267.000.000,00	-33.000.000,00
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno da parte dei Comuni di cui all'art.n.21 della legge n. 326/2003	1.623,56	64.623,68	-63.000,12
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri derivanti dallo sgravio del contributo del Fondo di garanzia ex art.2, della legge n.297/1982 di cui all'art.1, comma 764, lett.a),punto 2), della legge n.296/2006	132.852.248,76	81.350.253,92	51.501.994,84
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri contributivi derivanti da gli sgravi contributivi relativi a prestazioni temporanee art.1,c.766,lett.a),della legge n.296/2006	227.100.312,32	266.476.981,36	-39.376.669,04
Assegnazione al Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura delle agevolazioni contributive derivanti dalla stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - art. 1, comma 1209, della legge n. 296/2006	250.000.000,00	260.000.000,00	-10.000.000,00
TOTALE ALLEGATO 26	1.557.947.883,70	1.745.405.831,62	-187.457.947,92

Appendice
Evoluzione legislativa e normativa

Di seguito si riportano le norme di più recente emanazione che hanno interessato la Gestione.

Decreto ministeriale n. 4539 del 3 agosto 2007. *"Interventi speciali a sostegno dell'occupazione nel Comune di Taranto"*.

Con il decreto della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione n. 4539 del 3 agosto 2007, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha approvato il progetto *"Interventi speciali a sostegno dell'occupazione nel Comune di Taranto"*.

Il progetto prevede, tra l'altro, l'erogazione di sostegni al reddito del valore di € 500 per un periodo di 6 mesi, in favore di 500 giovani che partecipino a tirocini formativi.

Nel caso il lavoratore venga assunto dall'azienda prima della conclusione del tirocinio, l'erogazione del sostegno al reddito viene sospesa e l'importo non goduto viene trasferito dall'Inps al datore di lavoro sotto forma di incentivo all'assunzione a condizione che si tratti di un'assunzione:

- a tempo indeterminato;
- con orario pari o superiore a 20 ore settimanali.

Nel corso dei primi diciotto mesi dall'assunzione, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l'azienda dovrà restituire il 100% del beneficio, in caso di dimissioni del lavoratore l'azienda dovrà restituire il 50% del beneficio. (Allegato 9E)

Decreto Direttoriale n. 1844 del 27 settembre 2007.- Programma P.A.R.I.

Con Decreto Direttoriale n. 1844 del 27 settembre 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato disposizioni per la realizzazione del "Programma D'Azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati" (Programma P.A.R.I. 2007), in attuazione del quale, l'INPS dovrà provvedere al pagamento, in favore dei lavoratori che verranno individuati dalle Regioni, di sostegni al reddito mensili (denominati sussidi) di 450 euro, per un massimo di 10 mesi, e di incentivi, pari complessivamente a 4.500,00 euro, da erogare in due *tranche*.

Per l'attuazione del suddetto Programma, il Ministero del Lavoro ha stanziato, con il decreto sopracitato, 22.000.000,00 di euro complessivi, a totale carico del Fondo per l'Occupazione, per la realizzazione di azioni a livello territoriale concordate con le 18 regioni che hanno aderito al Programma (con esclusione della Valle D'Aosta e del Trentino Alto Adige) e con le quali il Ministero ha stipulato apposite convenzioni sulla base delle potenzialità e necessità di sviluppo dei singoli territori. (Allegato 9b e 9e)

Legge 24 dicembre 2007 n. 247

Commi 55, 56 e 57 Riforma della normativa in materia di disoccupazione

La disposizione prevede una revisione delle prestazioni di disoccupazione in favore dei lavoratori agricoli, finalizzata all'eliminazione delle attuali soglie (in termini di giornate) per le diverse tipologie di prestazioni (DS ordinaria al 30%, DS speciale al 40 e 66 %) introducendo un trattamento direttamente

proporzionale alle giornate di occupazione effettuate e unificando la percentuale di commisurazione dei trattamenti al 40% della retribuzione. Infatti per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione, nonché dei trattamenti speciali di cui all'art. 25, legge n. 457/1972 e art. 7, legge 37/1977, è fissato con decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40% della retribuzione indicata nella legge 389/1989. L'importo di tale indennità verrà corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

Ai fini dell'indennità di disoccupazione sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, a condizione che l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per la misura e per il diritto delle prestazioni pensionistiche, sono computate anche le giornate di disoccupazione, entro i limiti di cui al comma 55 e l'Inps detrae dall'importo dell'indennità spettante al lavoratore, una somma pari al 9% della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. (Allegato 9b)

Art. 1, commi 67 e 68 e decreto interministeriale 7 maggio 2008. Sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello

La norma si propone di attuare una riduzione del costo del lavoro legata alla contrattazione di secondo livello, al fine di sostenere la competitività e di migliorare la retribuzione di premio di risultato.

L'articolo 1, comma 67 dispone, con effetto dal 1° gennaio 2008, la soppressione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 67/1997, convertito con modificazioni con legge n. 135/97, che esclude dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della citata legge 153/1969, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Al fine di cui sopra, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, previa richiesta da parte delle imprese, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare, in quanto correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente articolo ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita;
- b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali.

Il Decreto interministeriale 7 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, nell'attuare le misure previste nel citato intervento legislativo, stabilisce altresì i criteri di priorità in base ai quali le aziende saranno ammesse al nuovo beneficio contributivo e ne affida all'Istituto la gestione, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali. (Allegato 9E)

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Art. 20, comma 3. -Contributo per l'indennità di mobilità.

L'art. 20, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.133, ha disposto la modifica del comma 2, lettera a) dell'art. 16 della legge 23 luglio 1991 n. 223, disponendo che la contribuzione di finanziamento dell'indennità di mobilità dello 0,30% deve essere versata, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, diversamente da quanto previsto nella precedente formulazione della norma che definiva la misura della contribuzione dovuta con riferimento alla retribuzione assoggettata alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Infatti, l'esonero dall'obbligo del versamento di tale ultima contribuzione comportava anche l'esonero della contribuzione per l'indennità di mobilità.

Ne deriva che, a decorrere da gennaio 2009, le imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sono comunque tenute all'obbligo contributivo in argomento. (Allegato 8)

Legge 27 ottobre 2008 n. 166. Art 2 disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Il comma 1, prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'art. 1- bis del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2004 n. 291), possono essere concessi rispettivamente per un periodo di 48 e 36 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa per il personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da queste derivate, a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.

Il comma 5-quater, prevede che, nell'arco del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria, i lavoratori del settore collocati in Cigs assunti a tempo indeterminato e poi licenziati per giustificato motivo oggettivo o

a seguito di procedure di mobilità, abbiano il diritto di rientrare nel programma di Cigs e di usufruire della relativa indennità per il residuo periodo del quadriennio. (Allegato 9B).

Decreto legge n. 185 del 27 novembre 2008 convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Articolo 19. Potenziamento degli strumenti di tutela del reddito e introduzione di ammortizzatori sociali in deroga.

La norma prevede il rafforzamento e l'estensione degli strumenti di sostegno al reddito nei casi di sospensione dal lavoro o di disoccupazione nonché la disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui alla legge n. 236/1993, è previsto lo stanziamento economico pari a 289 milioni di euro per l'anno 2009, 304 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 per gli istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, di seguito individuati.

Commi 1 e 2. Interventi a sostegno del reddito per sospensione del lavoro per crisi occupazionale.

Il presente articolo, in caso di sospensione da lavoro per crisi occupazionale, prevede la corresponsione:

- *Comma 1, lett. a)*, dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali a condizione che sussistano i requisiti generali previsti dalla legge per questo trattamento e che gli enti bilaterali erogino trattamenti integrativi per almeno il 20%.
 - La durata del trattamento non può superare 90 giorni nell'anno solare.
 - Sono esclusi da tale beneficio:
 - i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
 - i contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensione di lavoro programmato;
 - i contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
- *Comma 1, lett. b)*, del pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti per i dipendenti da imprese del settore artigianato, ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti per tale prestazione.
 - La durata del trattamento non può superare 90 giorni nell'anno solare.
 - Sono esclusi da tale beneficio:
 - i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
 - i contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate;
 - i contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

- *Comma 1, lett. c), di un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore della norma) e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto.*

- *Comma 2, di un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi.*

Per il triennio 2009/2011 è riconosciuta, in via sperimentale, una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps, nei soli casi di fine lavoro e di possesso dei requisiti elencati al comma 2, lettere da a) ad e) dell'art. 19 della legge 2/2009 e successive modifiche.

(Allegato 9B)

- *Comma 5, abrogazione norme per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori.*

Dal 1° gennaio 2009 sono abrogati i commi 7 e 8 della legge n. 80/2005 che prevedevano la corresponsione:

1. dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori;
 2. dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160, ai dipendenti delle imprese artigiane, sospesi dall'attività lavorativa nel corso del 2005, in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori. (Allegato 9B)
- *Comma 9, proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge n. 244/2007.*

Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009) possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

Tale comma è stato sostituito dall'art.7 ter, comma 5, della legge n. 33/2009.

- **Comma 11, proroga degli ammortizzatori sociali per i settori del commercio, del turismo e della vigilanza.**

Il presente comma ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2009, dei trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale e mobilità per i lavoratori di imprese commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, con un organico superiore alle 50 unità, delle imprese di vigilanza privata con più di 15 dipendenti - per il 2009 - con oneri a carico del Fondo per l'occupazione.

- **Comma 12, indennità per lavoro temporaneo nei porti.**

Fino al 31 dicembre 2009, può essere erogata una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti. Tale indennità spetta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. (Allegato 9B)

- **Comma 15, Cigs per crisi aziendale**

Sono destinati, per l'anno 2009, 30 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della Cigs per cessazione di attività di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 249/2004, convertito dalla legge n. 291/2004. (Allegato 9B)

- **Comma 13, benefici contributivi per assunzione dalle liste di mobilità.**

Il comma 13 proroga al 31/12/2009 l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, con la conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/1991, nel limite di 45 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione. (Allegato 9E)

- **Comma 14, incentivi ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà.**

È prorogata fino al 31 dicembre 2009 la possibilità di fruire degli incentivi previsti per le imprese che stipulino contratti di solidarietà al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991, al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Tale disposizione riguarda le imprese che non rientrano nel campo di applicazione della legge 19 dicembre 1984 n. 863. All'intervento di cui trattasi vengono destinati, per l'anno 2009, 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione. (Allegato 9E)

Decreto Interministeriale 4 dicembre 2008: Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico.

L'art.1, comma 148, della legge n.311/2004 ha abrogato - con effetto dal 1° gennaio 2005 - l'allegato B del Regio Decreto n.148/1931, che poneva a carico dell'INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto; ai suddetti lavoratori si applica il trattamento previdenziale di malattia previsto per i lavoratori del

settore industria. La norma citata dispone, peraltro, che trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.

L'art.1, comma 273, della legge n.266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art.1, comma 148, della legge n.311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residue dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi sono state effettuate, per l'anno 2006, dal Decreto Interministeriale 4 dicembre 2008; quest'ultimo ha affidato all'Istituto l'erogazione alle aziende degli importi –trasferiti dal Ministero dei trasporti, con apposita evidenza contabile, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali- secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto medesimo.

Successivamente, la legge 9 aprile 2009 n.33, ha previsto che – ai fini del recupero – siano considerate valide le domande trasmesse dalle aziende beneficiarie anche successivamente all'originario termine del 30 settembre 2007 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007; a tal fine la medesima norma ha affidato a un decreto ministeriale l'attribuzione delle risorse.

Il DM 28 maggio 2009 reca le previste disposizioni attuative e quantifica gli importi da destinare alle aziende beneficiarie per il recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all'anno 2006. (Allegato 9F)

Legge n. 133/2008 – Art. 20, comma 2- Permessi per assistenza ai disabili

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori dipendenti delle imprese dello Stato, degli enti pubblici, degli enti locali privatizzati ed a capitale misto, destinatarie dell'obbligo di versamento all'Inps della contribuzione per maternità e malattia, possono beneficiare dei permessi previsti dalla legge 104/1992 e successive modifiche e percepire le indennità economiche previste. (Allegato 9D)

Legge 22 dicembre 2008, n. 203. Legge finanziaria 2009

Art. 2, comma 2. Sgravi contributivi per la pesca.

Il presente comma, a partire dall'anno 2009, rende definitivo l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, previsto dall'art. 6 della legge n. 30/1998, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché la pesca nelle acque interne e lagunari. (Allegato 9E)

Art. 2, commi da 22 a 26. Trasferimenti all'Inps per adeguamento degli apporti dello Stato per interventi assistenziali.

Le disposizioni contenute nei citati commi dell'art. 2 definiscono per l'anno 2009, i trasferimenti, dal bilancio dello Stato all'Inps, per gli interventi assistenziali.

Tali trasferimenti sono incrementati, rispetto all'anno 2008, in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale come stabilito dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995. Conseguentemente sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2009, in coerenza con i contenuti del DPEF 2009-2013, nella misura 3,4% per il 2009.

L'aumento complessivo per l'Inps è determinato in 936,50 milioni di euro, di cui:

- a) 750,95 milioni di euro per il finanziamento di quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale dei minatori;
- b) 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione artigiani e della gestione esercenti attività commerciali.

Pertanto, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per il 2009 sono determinati in:

- 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui alla lettera a);
- 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui alla lettera b) per le pensioni di invalidità ante legge 222/1984.

L'importo di euro 17.817,76 al netto delle somme attribuite alle seguenti Gestioni:

- Gestione CD/CM per trattamenti liquidati ante 1989		880,93
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti		6.666,40
- Gestione CD/CM per trattamenti liquidati post 1989		436,14
- Gestione degli Artigiani		471,90
- Gestione degli esercenti le attività commerciali		456,40
- Gestione speciale minatori		2,67
- ENPALS		62,01
	totale	8.914,45

è pari a euro 8.841,31

Il suddetto importo è stato ripartito in via definitiva per il 2009 con la Conferenza dei servizi del 17 febbraio 2010 ed attribuito alle seguenti Gestioni:

- Fondo pensioni lavoratori dipendenti		7.241,03
- Gestione CD/CM per trattamenti liquidati post 1989		1.600,28

Pertanto, i trasferimenti complessivi al FPLD e ai CDCM, tenuto conto anche delle quote escluse dal predetto riparto, risultano essere pari a:

- Fondo pensioni lavoratori dipendenti		13.907,43
- Gestione CD/CM per trattamenti liquidati post 1989		2.036,42

(Allegato 9A)

Commi 25 e 26 - Riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all'Inps.

Il comma 25, in conseguenza degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti, autonomi e della gestione separata di cui all'art. 26 della legge n. 335/1995, disposti dalla legge n. 296/2007 (legge finanziaria 2007) e nella legge 247/2007 (norme di attuazione del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007), prevede un riordino dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'Inps, disponendo che non sono a carico della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno presso l'Inps (Gias) gli oneri relativi alle seguenti disposizioni:

- a) Art. 1, comma 11 della legge n. 296/2006 (incremento degli assegni al nucleo familiare- Allegato 9C);
- b) -Art. 1, comma 1167 della legge n. 296/2006 (incremento indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali- Allegato 9B);
- c) Art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 247/2007 (revisione dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato);
- d) Art. 1, commi 25 e 26 della legge n. 247/2007 (incremento dell'indennità di disoccupazione, non agricola, con requisiti interi e con requisiti ridotti - Allegato 9B);
- e) Art. 1, comma 27 della legge n. 247/2007 (miglioramento dell'indicizzazione del meccanismo dei cosiddetti "tetti"- Allegato 9B);
- f) art. 1, comma 71 della legge n. 247/2007 (soppressione del contributo aggiuntivo sulle ore di straordinario alla gestione prestazioni temporanee - Allegato 9E);
- g) art. 1, comma 200 della legge n. 244/2007 (incremento degli assegni al nucleo familiare - allegato 9C);
- h) art. 19 della legge n. 133/2008 (abolizione del divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi di lavoro - Allegato 9A).

Il comma 26, provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni dell'Inps, ai fini dell'incremento del livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, per un importo complessivo di 1.576 milioni di euro per l'anno 2007, 2.146 milioni per l'anno 2008 e 1.800 milioni a decorrere dall'anno 2009, utilizzando:

- a) una quota dei minori trasferimenti alla Gias previsti dal comma 25 (in particolare riferiti all'art. 1, comma 11 della legge n. 296/2006 e all'art. 1, comma 1167 della legge n. 296/2006);
- b) per un importo di 319 milioni di euro, le somme che risultano sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2007 trasferite in eccedenza alla predetta gestione dell'INPS;
- c) per un importo di 155 milioni di euro, le risorse accantonate al 31/12/2007 dall'INPS in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri:
 - per le prestazioni economiche della tubercolosi ex art. 3, comma 14 della legge n. 448/1998;